

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 99/2024

Oggetto: Regolamento (UE) n. 2021/1057. Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+). Programma Nazionale (PN) "Inclusione e lotta alla povertà" 2021-2027. Priorità 3 "Contrasto alla deprivazione materiale - Sostegno agli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del Regolamento FSE+", Obiettivo Specifico (ESO.4.13), Azione di contrasto alla Povertà alimentare.

Istanza di partecipazione alla distribuzione di aiuti alimentari destinati alle persone in condizione di indigenza e definizione delle modalità di gestione e monitoraggio delle attività inerenti alla distribuzione degli aiuti e alle misure di accompagnamento (in applicazione del Decreto Direttoriale n. 271/2024).

Sommario

PREMESSA	2
1. DEFINIZIONI	3
2. REQUISITI E IMPEGNI DELLE ORGANIZZAZIONI PARTNER CAPOFILA (OpC)	9
2.1 REQUISITI SOGGETTIVI DELLE OpC	9
2.2 REQUISITI ORGANIZZATIVI DELLE OpC	9
2.3 IMPEGNI DELLE OpC	9
3. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI AIUTI ALIMENTARI DA PARTE DELLE OpC	13
4. REQUISITI E IMPEGNI DELLE ORGANIZZAZIONI PARTNER TERRITORIALI (OpT)	14
4.1 REQUISITI DELLE OpT	14
4.2 IMPEGNI DELLE OpT	14
5. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI AIUTI ALIMENTARI DA PARTE DELLE OpT	16
5.1 OpT DI «PRECEDENTE ADESIONE»	16
5.2 OpT DI «NUOVA ADESIONE»	17
6. RINUNCIA ALL'AIUTO DA PARTE DI UNA Op O SUA ESCLUSIONE DAL PROGRAMMA	19
7. CONTABILITÀ DI MAGAZZINO E OBBLIGHI DELLE ORGANIZZAZIONI PARTNER	19
8. MIGRAZIONE DEI DATI RELATIVI AI NUCLEI CONTINUATIVI REGISTRATI SUL SIFEAD-FEAD AL SIFEAD-FSE+	22
9. MONITORAGGIO: RACCOLTA DEI DATI RELATIVI ALLA DISTRIBUZIONE EFFETTUATA	23
10. MODALITÀ DI ACCESSO AI SISTEMI TRAMITE SPID/CIE	24
11. MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PRODOTTO ASSEGNATO	25
12. REGIME DELLE PENALITÀ	25
13. STRUTTURA COMPETENTE	26

PREMESSA

Per il ciclo di Programmazione europea 2021-2027, con Decisione C (2022) 9029 del 1° dicembre 2022, la Commissione europea ha approvato il Programma Nazionale (PN) "Inclusione e lotta alla povertà" 2021-2027 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il PN "Inclusione e lotta alla povertà" ha come obiettivo cardine la promozione dell'inclusione sociale e il contrasto alla povertà mediante un approccio integrato capace di agire con maggiore efficacia sulla multidimensionalità della povertà e dello svantaggio sociale.

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 gennaio 2022 è stata individuata, nell'ambito della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, la Divisione III con compiti di Autorità di Gestione (AdG) dei programmi operativi nazionali a valere, tra l'altro, sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) nell'ambito della Programmazione 2021-2027.

Con Decreto Direttoriale n. 21 del 31 gennaio 2023 è stato individuato il Dirigente *pro tempore* della Divisione III della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale l'AdG del PN "Inclusione e lotta alla povertà", a norma dell'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Con la Convenzione del 17 luglio 2023 l'AdG ha attribuito all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), tra l'altro, le funzioni di Organismo Intermedio (OI) nell'ambito della Priorità 3 "Contrasto alla deprivazione materiale - Sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del Regolamento FSE+", Obiettivo Specifico (ESO.4.13), Azione di contrasto alla Povertà alimentare finanziata dal FSE+ con uno stanziamento di 690 milioni di euro per l'acquisto e la distribuzione di aiuti alimentari.

Gli interventi previsti all'interno della Priorità 3 "Contrasto alla deprivazione materiale - Sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del Regolamento FSE+", Obiettivo Specifico (ESO.4.13), Azione di contrasto alla Povertà alimentare sono rivolti, principalmente, a persone e famiglie in condizione di povertà assoluta e grave deprivazione materiale. Nell'ambito di tale Priorità, si intendono attivare interventi di contrasto alla povertà alimentare, attraverso la distribuzione di aiuti alimentari e misure di accompagnamento sociale che possano supportare e accompagnare i destinatari finali ai servizi territoriali di competenza.

La distribuzione degli aiuti a favore delle persone in condizione di indigenza è affidata alle Organizzazioni partner (Op), organismi senza scopo di lucro, quali beneficiari del PN "Inclusione e lotta alla povertà", secondo i termini e le modalità stabiliti dai Regolamenti (UE) n. 2021/1057 e 2021/1060, dal PN "Inclusione e lotta alla povertà" e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

L'acquisto dei beni alimentari viene eseguito centralmente dall'AGEA attraverso procedure di gara pubblica per l'acquisto dei prodotti e l'assegnazione alle Op dei prodotti acquistati, sulla base del fabbisogno determinato in relazione al numero di utenti (destinatari finali) afferenti a ciascuna e alle capacità di magazzino della stessa.

I soggetti aggiudicatari delle gare d'appalto provvedono alla consegna degli alimenti presso i magazzini delle Organizzazioni partner Capofila (OpC), accreditate presso l'AGEA. Le OpC, a loro volta, direttamente o attraverso la capillare rete delle Organizzazioni partner Territoriali (OpT) loro affiliate, distribuiscono gli aiuti alimentari sull'intero territorio nazionale.

Nell'ambito di questo sistema organizzativo gestionale, le Strutture nazionali di Coordinamento

delle Organizzazioni partner Capofila (c.d. Organizzazioni partner Nazionali – OpN) svolgono un ruolo di rappresentanza e coordinamento a livello centrale partecipando al Tavolo di Coordinamento operativo, istituito e presieduto dall’Autorità di Gestione.

Le Organizzazioni partner procedono alla distribuzione dei beni ai destinatari finali attraverso cinque canali di distribuzione:

1. pacchi alimentari;
2. empori sociali;
3. domiciliare;
4. servizi di mensa;
5. unità di strada.

La distribuzione di aiuti alimentari e lo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale devono essere svolti a titolo gratuito e senza qualsivoglia onere economico o rimborso, comunque denominato, a carico dei destinatari finali.

Nelle more dell’approvazione dei requisiti per l’iscrizione agli Albi di AGEA da parte delle Strutture nazionali di Coordinamento delle OpC (OpN) e delle OpC, la cui iscrizione costituirà condizione necessaria e abilitante per le stesse OpC al fine di partecipare alla distribuzione degli aiuti alimentari finanziati dal PN “Inclusione e lotta alla povertà” 2021-2027, si ritiene necessario garantire continuità all’azione di distribuzione di aiuti alimentari alle persone in condizione di indigenza. A tal fine, le presenti **Istruzioni Operative** (nel prosieguo anche “I.O.”) dettano le modalità di partecipazione alle attività di distribuzione degli aiuti di cui al Paniere I dell’anno 2024 FSE+ - nell’ambito della Priorità 3 “Contrasto alla deprivazione materiale - Sostegno degli indigenti a titolo dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del Regolamento FSE+”, Obiettivo Specifico (ESO.4.13), Azione di contrasto alla Povertà alimentare - da parte delle OpC che abbiano già aderito al PO I FEAD, sulla base delle modalità definite dalle I.O. 124/2021 e successivi Addendum, e delle OpT ad esse associate. Le presenti I.O. dettano, altresì, le modalità di gestione e monitoraggio delle attività inerenti alla distribuzione degli aiuti e alle misure di accompagnamento come previste nell’ambito del PN “Inclusione e lotta alla povertà” 2021-2027 e del Regolamento (UE) 2021/1057.

Le presenti I.O. entrano in vigore alla data della loro pubblicazione.

1. DEFINIZIONI

Ai soli fini del presente documento valgono le seguenti definizioni.

1) *Organismi pubblici*

Amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2 D.lgs. 165/2001) competenti in materia di politiche sociali, in particolare nell’ambito delle misure di contrasto della povertà e del disagio sociale, del sostegno al reddito, dei servizi di accompagnamento e di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza individuali e familiari, quali Comuni, loro consorzi e associazioni ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ovvero singole strutture ad essi afferenti.

2) *Organizzazioni senza scopo di lucro*

Organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale attività dirette a realizzare finalità di interesse generale. Tali organizzazioni reinvestono interamente gli utili generati per i propri scopi organizzativi e non sono, dunque, finalizzate alla realizzazione di profitti.

Possono essere organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Sono altresì ammessi a partecipare alle attività di distribuzione degli aiuti, gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgano attività – non a scopo di lucro – di assistenza in materia di povertà e disagio sociale.

3) *Organizzazione partner (Op)*

In conformità con quanto indicato nel Paragrafo 2.1.1. del PN “Inclusione e lotta alla povertà” 2021-2027, le Op sono organismi pubblici o organizzazioni senza scopo di lucro che distribuiscono aiuti alimentari e attivano misure di accompagnamento sociale, direttamente o attraverso altre organizzazioni partner. Le Op devono essere accreditate presso AGEA direttamente o per le Organizzazioni partner Territoriali tramite le Organizzazioni partner Capofila.

4) *Strutture nazionali di Coordinamento delle Organizzazioni partner Capofila (c.d. Organizzazioni partner Nazionali – OpN)*

Organizzazioni senza scopo di lucro accreditate presso AGEA, costituite dall’aggregazione di diverse Organizzazioni partner Capofila, che svolgono il ruolo di coordinamento e supporto delle medesime con particolare riferimento alla rilevazione dei fabbisogni e delle necessità gestionali. Le Strutture nazionali di Coordinamento svolgono altresì un ruolo di rappresentanza delle OpC ad esse affiliate partecipando al Tavolo di Coordinamento operativo.

5) *Tavolo di Coordinamento operativo*

Tavolo presieduto dall’Autorità di Gestione (AdG) e composto dall’Organismo Intermedio AGEA, dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), da rappresentanti della Rete della Protezione e dell’Inclusione sociale, dall’ Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) anche in rappresentanza degli organismi pubblici che svolgano il ruolo di Op, e da un rappresentante per ogni Struttura nazionale di coordinamento delle Organizzazioni partner Capofila (OpN), finalizzato a favorire una efficace attuazione della distribuzione degli aiuti alimentari, in particolare una migliore identificazione e quantificazione dei fabbisogni nonché l’integrazione con

la rete dei servizi territoriali. Possono essere invitate a partecipare al Tavolo altre organizzazioni partner in ragione della significatività della loro esperienza maturata anche nel corso del precedente ciclo di programmazione (PO I Fead 2014-2020), sulla base di una valutazione dell'AdG.

6) *Organizzazioni partner Capofila (OpC)*

Organizzazioni partner, accreditate presso AGEA, che soddisfano particolari requisiti in termini di capacità di stoccaggio, conservazione e distribuzione dei prodotti, capacità di assistenza e accompagnamento sociale, nonché tracciabilità dei flussi, nei cui magazzini verranno depositati i prodotti alimentari da parte dei fornitori. Esse possono provvedere alla distribuzione ai destinatari finali direttamente e/o tramite la rete delle Organizzazioni partner Territoriali (OpT) alle quali forniscono i beni alimentari da distribuire ai destinatari finali sulla base dei fabbisogni espressi dalle OpT.

Le OpC svolgono altresì funzioni di coordinamento, supporto, vigilanza e controllo nei confronti delle relative Organizzazioni partner Territoriali. Esse operano in rete con i servizi pubblici territoriali al fine di supportare le persone e le famiglie che necessitano di essere orientate e accompagnate ai servizi.

Per le spese relative alle funzioni amministrative, di coordinamento, di supporto, di vigilanza e controllo, di magazzinaggio e di trasporto sostenute, le Organizzazioni partner Capofila ricevono una percentuale forfettaria del 7% del valore di prodotti alimentari consegnati presso i loro magazzini e successivamente da distribuire.

Per le attività connesse allo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale descritte nel presente Paragrafo 1, le OpC ricevono una percentuale forfettaria del 7 % del valore di prodotti alimentari depositati presso i loro magazzini e successivamente distribuiti.

7) *Organizzazioni partner Territoriali (OpT)*

Organizzazioni partner, associate a una Organizzazione partner Capofila, che soddisfano particolari requisiti in termini di capacità di stoccaggio, conservazione e distribuzione dei prodotti nonché tracciabilità dei flussi, e distribuiscono gli aiuti ai destinatari finali offrendo loro altresì misure di accompagnamento sociale direttamente: in primis l'accoglienza e l'ascolto, e indirettamente tramite le OpC in particolare per il supporto e l'invio ai servizi sociali di competenza o altre specifiche attività.

Ai fini del presente documento, le OpT sono state distinte in OpT di «precedente adesione» e OpT di «nuova adesione».

Le OpT di **«precedente adesione»** sono quelle che hanno aderito in precedenza al PO I FEAD, tramite domanda presentata ai sensi delle I.O. 124/2021 e ss.mm.ii.

Le OpT di **«nuova adesione»** sono quelle che:

- non hanno mai partecipato al PO I FEAD;
- hanno comunicato “Rinuncia” formale al PO I FEAD;
- hanno partecipato al PO I FEAD prima dell’emanazione delle I.O. 124/2021;
- aderiscono per il tramite di una OpC diversa rispetto a quella tramite cui hanno presentato Domanda di Adesione 2021 per il PO I FEAD.

8) Destinatari finali

Per destinatari finali si intendono le persone in condizione di indigenza che ricevono il sostegno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto m) del Regolamento (UE) 1057/2021.

Gli interventi dovranno prioritariamente essere rivolti alle persone senza dimora e alle persone e famiglie in condizione di povertà e deprivazione materiale, con priorità d'accesso per le persone in condizioni di grave disagio psichico o sociale e le famiglie con minori o in cui siano presenti persone con disabilità.

Per persone senza dimora si intendono le persone che:

- a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
- b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
- c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
- d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono
- e) di una soluzione abitativa.

L'individuazione delle persone in condizione di indigenza e l'erogazione degli aiuti dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, in materia di protezione dei dati personali.

9) Misure di accompagnamento sociale

“Attività realizzate in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base con l'obiettivo di contrastare l'esclusione sociale e contribuire all'eliminazione della povertà, quali indirizzare verso i servizi sociali e sanitari ovvero fornire tali servizi, anche per quanto concerne il sostegno psicologico, dare informazioni pertinenti sui servizi pubblici o offrire consulenza sulla gestione del bilancio familiare” ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Regolamento (UE) n. 1057/2021. Ai fini del monitoraggio e della valutazione del PN “Inclusione e lotta alla povertà” 2021-2027, le misure di accompagnamento sociale realizzate vanno indicate facendo riferimento alla classificazione di seguito riportata:

- I. Accoglienza e ascolto: attività di primo contatto, ascolto e valutazione della domanda di aiuto.
- II. Informazione, consulenza e orientamento: attività volte a orientare e facilitare l'accesso alla rete territoriale dei servizi, informazione sulle procedure.
- III. Accompagnamento ai servizi: sostegno all'accesso al sistema locale dei servizi e lavoro di rete con i servizi locali.
- IV. Sostegno psicologico.
- V. Educativa alimentare: supporto allo sviluppo di comportamenti alimentari corretti e consapevoli.

- VI. Consulenza nella gestione del bilancio familiare: supporto alla pianificazione e gestione delle spese.
- VII. Sostegno scolastico: sostegno a bambini e ragazzi nelle attività di studio.
- VIII. Sostegno educativo agli adulti.
- IX. Sostegno e orientamento alla ricerca di lavoro: assistenza nella compilazione di C.V. e delle domande di lavoro, preparazione ai colloqui, individuazione delle offerte di impiego, indirizzamento ai Centri per l'Impiego.
- X. Prima assistenza medica: assistenza medica qualificata, distribuzione di farmaci da parte di personale specializzato, servizi ambulatoriali.
- XI. Tutela legale: consulenza legale per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
- XII. Altro: specificare.

10) Operatore sociale qualificato

Figura professionale qualificata a livello nazionale o regionale quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, assistente sociale, educatore professionale, psicologo, mediatore interculturale, che per conto dell'OpC, nel supportare le OpT, svolge una funzione di contatto e di collaborazione con il servizio territoriale affinché sia possibile provvedere, ove necessario, all'invio della persona e/o del nucleo familiare al servizio e alla presa in carico da parte di quest'ultimo.

11) Assistenza continuativa e non continuativa (c.d. saltuaria)

Gli assistiti possono essere:

- 1) coloro che ricevono gli aiuti con continuità (assistiti continuativi);
- 2) coloro che ricevono gli aiuti in modo non continuativo (assistiti saltuari).

Si precisa che il numero delle persone che usufruiscono in modo continuativo degli aiuti alimentari (attraverso gli empori sociali, la distribuzione domiciliare e la distribuzione dei pacchi) va calcolato considerando tutti i componenti del nucleo familiare che beneficiano degli aiuti e non solo il soggetto che fisicamente ritira/riceve i beni. Nel caso di assistiti saltuari (attraverso la distribuzione tramite servizio mensa, unità di strada e fino al terzo accesso per la distribuzione dei pacchi), considerata la peculiarità del tipo di assistenza fornita, questi vanno conteggiati come persona singola. Conseguentemente, il numero di persone che usufruiscono in modo saltuario degli aiuti è costituito dalle sole persone che fisicamente ricevono l'aiuto alimentare.

Nell'ambito della distribuzione pacchi, l'assistenza si distingue in continuativa e non continuativa. L'assistenza deve intendersi come continuativa a decorrere dall'erogazione dell'aiuto alla persona indigente successivamente alla terza richiesta di beni alimentari. Fino alla terza erogazione dell'aiuto, l'assistenza può intendersi come non continuativa. I destinatari finali assistiti in modo non continuativo dovranno costituire una percentuale massima del 20% del totale dei destinatari finali complessivamente assistiti dall'OpT.

Nella prima fase di richiesta dell'aiuto, la distribuzione di pacchi a persone e famiglie in condizione

di indigenza avverrà, in ragione dell'emergenza, senza preventiva valutazione della situazione economica e sociale dei richiedenti. L'erogazione continuativa degli aiuti, invece, sarà condizionata alla valutazione della situazione sociale e/o economica dei richiedenti e alla costituzione del relativo fascicolo sociale.

In casi particolari, l'Autorità di Gestione, su richiesta motivata dell'Organizzazione partner Territoriale interessata, può autorizzare in deroga una percentuale superiore al 20% degli assistiti saltuari. La richiesta di deroga, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, deve essere presentata all'Autorità di Gestione e per conoscenza all'AGEA in modalità telematica agli indirizzi di posta elettronica certificata dginclusione.divisione3@pec.lavoro.gov.it e protocollo@pec.agea.gov.it.

12) Fascicolo sociale

Raccolta di autodichiarazioni/documenti/informazioni relativamente allo stato di indigenza delle persone destinatarie di assistenza continuativa, che si esprime attraverso specifiche modalità di distribuzione quali gli empori sociali, la distribuzione domiciliare e la distribuzione pacchi alimentari.

13) Sistema informativo SIFEAD (FEAD)

Sistema Informativo predisposto dall'Autorità di Gestione del PO I FEAD ai sensi del Regolamento (UE) n. 223/2014, del Regolamento delegato (UE) n. 532/2014 e del Regolamento delegato (UE) n. 1255/2014 per la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e l'audit delle procedure e dei progetti finanziati a valere sul PO I FEAD. Tale sistema, nel testo delle presenti I.O. richiamato con la denominazione SIFEAD-FEAD, è sostituito dal Sistema informativo SIFEAD-FSE+ di cui al punto successivo.

14) Sistema informativo SIFEAD-FSE+

Sistema informativo predisposto dall'Autorità di Gestione del PN "Inclusione e lotta alla povertà" 2021-2027 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1060/2021 per la gestione, il monitoraggio e l'audit delle procedure e dei progetti finanziati a valere sull'Azione di contrasto alla povertà alimentare nell'ambito della Priorità 3 "Contrasto alla deprivazione materiale - Sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del Regolamento FSE+", Obiettivo Specifico (ESO.4.13), Azione di contrasto alla Povertà alimentare, accessibile previo accredito.

Per raggiungere il SIFEAD-FSE+, le Op devono eseguire l'accesso tramite SPID/CIE al Portale Cliclavoro (raggiungibile al seguente [link](#)). Successivamente, le OpC e le OpT di "precedente adesione" devono selezionare l'icona "AIUTI ALIMENTARI" e nel menù a tendina proposto, cliccare sulla nuova piattaforma (SIFEAD-FSE+). Le OpT di "nuova adesione" saranno abilitate dall'icona "AIUTI ALIMENTARI", direttamente sul SIFEAD FSE+.

15) SIAN

Il sistema informatico SIAN, in uso presso l'AGEA, nella specifica sezione denominata "Aiuti

indigenti” garantisce il completo scambio informativo, la gestione e il repository documentale nel contesto del Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”. In particolare, permette la lettura, verifica, controllo e conferma da parte di AGEA del flusso di dati relativo ai diversi attori coinvolti.

16) DSAN

Dichiarazione sostitutiva di certificato e di atto notorio predisposta ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii.

2. REQUISITI E IMPEGNI DELLE ORGANIZZAZIONI PARTNER CAPOFILA (OpC)

2.1 REQUISITI SOGGETTIVI DELLE OpC

Sono ammesse a partecipare alla distribuzione alimentare del Paniere I dell'anno 2024 FSE+, a valere sul PN “Inclusione e lotta alla povertà” 2021-2027, le OpC già accreditate presso AGEA e che hanno partecipato alla distribuzione a valere sul PO I FEAD, Programmazione 2014-2020, nell'ambito delle Istruzioni Operative n. 124/2021 e ss.mm.ii. Alla data di presentazione della istanza di partecipazione di cui al Paragrafo 3 (cfr. Allegato 1) le OpC devono essere attive e pertanto non risultare, nell'ambito della precedente distribuzione di prodotti alimentari, sospese o escluse con provvedimento dell'AGEA a seguito dei controlli amministrativi-contabili, oppure rinunciarie. L'elenco delle OpC che avranno presentato la DSAN per partecipare alla distribuzione alimentare per il Paniere I dell'anno 2024 FSE+, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'AGEA.

2.2 REQUISITI ORGANIZZATIVI DELLE OpC

In merito alla capacità di stoccaggio, conservazione, distribuzione dei beni alimentari e tracciabilità dei flussi di distribuzione, le OpC devono:

- I. attestare l'idoneità dei magazzini anche in riferimento ai criteri igienico-sanitari nel rispetto della normativa vigente;
- II. assicurare la capacità di distribuzione delle stesse in tempi congrui e la tenuta della relativa contabilità;
- III. dichiarare l'eventuale disponibilità di strutture refrigeranti.

La disponibilità di magazzini idonei e la capacità di distribuzione deve essere valutata in riferimento al numero complessivo di assistiti dell'OpC e delle OpT ad essa affiliate. L'idoneità dei magazzini, anche in riferimento ai criteri igienico-sanitari nel rispetto della normativa vigente, è sottoposta a periodici controlli da parte dell'AGEA.

2.3 IMPEGNI DELLE OpC

Le OpC, in fase di presentazione di domanda, dichiarano di impegnarsi a rispettare le seguenti condizioni che saranno oggetto di verifica da parte dell'AGEA/AdG:

A. **Valutazione delle richieste delle OpT di “nuova adesione”**

Le OpC si impegnano nel valutare le istanze presentate dalle OpT di “nuova adesione” con le modalità di cui al Paragrafo 5.2, verificandone i requisiti di cui al Paragrafo 4.1. L'eventuale rigetto dell'istanza, debitamente motivato, dovrà essere condiviso per conoscenza con l'AdG/AGEA.

B. **Distribuzione degli aiuti alimentari per il tramite delle OpT FSE+**

Le OpC si impegnano nel ricevere in consegna e distribuire tutti i beni alimentari assegnati solo nei confronti delle OpT di “precedente adesione” indicate nell'elenco visionato su SIAN in fase di presentazione dell'istanza di partecipazione di cui al Paragrafo 3. Le OpC si impegnano altresì a distribuire i beni alimentari anche nei confronti delle OpT di nuova adesione al termine della procedura conclusa positivamente di cui al Paragrafo 5.2.

C. **Operatività in rete con i servizi pubblici e privati territoriali**

Al fine di una progettazione integrata degli interventi, le OpC devono:

1. comunicare lo svolgimento delle attività di distribuzione alimentare all'Amministrazione responsabile della gestione associata dei servizi per l'Ambito Territoriale Sociale (ATS) di riferimento;
2. in conformità a quanto disposto dagli artt. 4, lett. m) e 19, comma 4 del Reg. (UE) 1057/2021, garantire obbligatoriamente sui territori del proprio ambito di competenza specifiche **misure di accompagnamento sociale**. Oltre alle azioni di accompagnamento già svolte dalle OpT, in particolare l'accoglienza e ascolto, nel corso del ciclo di programmazione 2021-2027 le OpC dovranno implementare, sui territori di competenza delle OpT ad esse aderenti, misure di accompagnamento di cui al Paragrafo 1, coerenti con i fabbisogni rilevati. In particolare, dovranno garantire:
 - I. l'informazione, la consulenza e l'orientamento: attività volte a orientare e facilitare l'accesso alla rete territoriale dei servizi, informazione sulle procedure;
 - II. l'accompagnamento ai servizi: sostegno all'accesso al sistema locale dei servizi e lavoro di rete con i servizi locali.

Nello specifico, le attività di accompagnamento ai servizi saranno rivolte a quei destinatari finali che, anche a seguito di segnalazione delle OpT affiliate, necessitano di un intervento personalizzato per favorire la definizione di un percorso di inclusione sociale in collaborazione con la rete dei servizi territoriali, in particolare, con i servizi sociali degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) di riferimento deputati alla presa in carico della persona e/o del nucleo familiare.

A tale scopo le OpC devono prevedere l'impiego di operatori sociali qualificati, come sopra definiti al Paragrafo 1, che svolgano, da un lato, funzioni di contatto, supporto e accompagnamento all'utente; dall'altro, con l'accordo dell'utente stesso, di collaborazione con il servizio territoriale che potrà così provvedere alla presa in carico della persona e/o della famiglia.

L'impegno delle suddette figure professionali dovrà essere quantificato secondo i parametri definiti con il [Decreto Direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024](#) che individua il costo medio orario del lavoro per i lavoratori occupati dalle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. L'impiego dell'operatore sociale qualificato dovrà rientrare nelle categorie comprese tra C3 e D2 del suddetto Decreto Direttoriale.

Al fine di quantificare il numero di ore che dovranno essere dedicate allo svolgimento delle misure di accompagnamento sociale, il costo complessivo dell'operatore sociale impiegato, sulla base del suddetto costo orario, deve rappresentare almeno l'80% dell'importo corrispondente al 7% del valore monetario dei beni distribuiti (quale percentuale forfettaria che viene riconosciuta alle OpC per la realizzazione delle misure di accompagnamento).

La rendicontazione delle attività di accompagnamento sociale deve indicare:

1. periodo di riferimento (trimestre);
2. luogo di svolgimento delle azioni (OpT, Comune e Ambito territoriale);
3. numero e qualifica degli operatori professionali impiegati;
4. tipologia delle misure di accompagnamento svolte;
5. denominazione e indirizzo dei servizi territoriali contattati;
6. numero e tipologia dei destinatari finali che hanno usufruito delle attività di accompagnamento, secondo gli indicatori previsti al Paragrafo 9;
7. numero delle ore impiegate nelle suddette attività.

In caso di controlli l'OpC è tenuta a mostrare eventuale documentazione aggiuntiva attestante le attività svolte, ad esempio riguardo all'impiego del personale di cui al punto 3.

Le attività svolte dovranno essere tracciate e comunicate tramite il Sistema Informativo SIFEAD-FSE+ con cadenza trimestrale.

Le misure di accompagnamento sopra descritte possono essere svolte direttamente dalle OpC mediante la propria struttura e organizzazione, avvalendosi anche di operatori sociali esterni, o possono essere attuate, per conto dell'OpC, da parte di altre Organizzazioni Partner previo accordo scritto tra le parti che sarà reso disponibile all'AdG e ad AGEA in caso di controlli in loco e comunque nel rispetto dei costi medi orari previsti dal [Decreto Direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024](#). L'OpC titolare delle misure di accompagnamento è unica responsabile nei confronti dell'AdG e di Agea circa gli obblighi definiti nelle presenti Istruzioni.

Nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria e in ossequio a quanto previsto all'articolo 63, Paragrafo 9, del Reg (UE) 2021/1060 (c.d. divieto del doppio finanziamento), le misure di accompagnamento svolte dalle Organizzazioni Partner già finanziate su un altro Fondo o Programma non sono considerate ammissibili nell'ambito del PN "Inclusione e

lotta alla povertà” 2021-2027 e, pertanto, irrilevanti ai fini del monitoraggio trimestrale sul Sistema Informativo SIFEAD-FSE+.

D. Pubblicità e trasparenza

L'OpC, in qualità di beneficiario del PN "Inclusione e lotta alla povertà", è tenuta all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 50 del citato Regolamento (UE) n. 1060/2021 in termini di trasparenza e comunicazione in merito al sostegno fornito dal Fondo nell'ambito del Programma PN *Inclusione e lotta alla povertà*, Priorità 3, Obiettivo Specifico (ESO.4.13), *Azione di contrasto alla Povertà alimentare*.

Nel caso l'OpC disponga di un proprio sito web deve essere garantita una corretta comunicazione e pubblicizzazione circa il sostegno pubblico ricevuto dall'UE e le azioni attivate.

L'OpC si impegna ad apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione e destinati al pubblico.

In tutti i punti di distribuzione dei prodotti alimentari, inoltre, l'OpC dovrà affiggere un cartello il cui format grafico è riportato nel "documento di comunicazione del logo FSE+" (cfr. Allegato 6).

E. Responsabilità di vigilanza e controllo

Le OpC hanno l'obbligo di:

1. Vigilare sulla **conformità dell'operato** delle OpT, ivi inclusa la corretta distribuzione dei beni ai destinatari finali, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali e del diritto dell'Unione Europea, nonché dal Regolamento (UE) n. 1057/2021 e dal PN "Inclusione e lotta alla povertà" 2021-2027, nonché secondo le ulteriori modalità indicate nelle presenti I.O.
2. Verificare annualmente la corretta tenuta del **registro di carico e scarico** di cui al Paragrafo 4.2 ed effettuare il controllo dell'adeguata gestione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, di:
 - a) **almeno il 15 % delle OpT già affiliate;**
 - b) **il 100% delle OpT di nuova affiliazione.**

I suddetti criteri devono essere soddisfatti congiuntamente.

Le OpT già affiliate, su cui effettuare i suddetti controlli, saranno individuate attraverso la creazione di un campione statistico mediante il metodo di campionamento casuale semplice.

3. Verificare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, nell'ambito dei controlli di cui al punto 2.a), le **DSAN** di cui al successivo Paragrafo 5.1 (Allegato 2).
4. Verificare annualmente, nell'ambito dei controlli di cui al punto 2.a), almeno il 15% dei fascicoli sociali detenuti dalle suddette OpT campionate.
5. Verificare annualmente, nell'ambito dei controlli di cui al punto 2.b), il 100% dei fascicoli sociali detenuti dalle suddette OpT di nuova affiliazione.

6. Assicurare e verificare la corretta raccolta e trasmissione da parte delle OpT dei **dati sulla distribuzione previsti dagli indicatori comuni** ai sensi dell'Allegato III al Regolamento (UE) n. 1057/2021.

Con riferimento all'ambito dei controlli di cui al punto 2.a) e alle conseguenti verifiche di cui ai punti 3) e 4), si precisa che l'OpC è tenuta - **entro il 31 dicembre 2024** - a effettuare i controlli suindicati almeno nella misura del **5%** delle OpT già affiliate campionate. Il restante 10% delle OpT già affiliate campionate sarà oggetto di verifica entro un anno dall'inizio della distribuzione del Paniere.

In occasione dei controlli presso le sedi delle OpT, le OpC dovranno inoltre verificare:

- i. che non ci siano comunicazioni, affisse presso la sede dell'OpT o sul suo eventuale sito web, o non sussista altra documentazione o altra circostanza che richiama ulteriori criteri di selezione dei destinatari finali degli aiuti, quali ad esempio cittadinanza, residenza, ecc., rispetto a quelli previsti dalle presenti Istruzioni Operative;
- ii. l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

Le risultanze di tutti i controlli sopra indicati confluiranno in un unico apposito verbale predisposto dall'OpC (Allegato 4).

In caso di accertata irregolarità, verificata attraverso controlli in loco o on desk, la OpC dovrà comunicare tempestivamente ad AGEA (protocollo@pec.agea.gov.it) e, per conoscenza, anche all'AdG (aiutialimentariFSEplus@lavoro.gov.it) tale irregolarità e sospendere la distribuzione dei prodotti verso l'OpT, in attesa di successive disposizioni da parte di AGEA.

3. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI AIUTI ALIMENTARI DA PARTE DELLE OpC

Le OpC che soddisfano i requisiti di cui ai Paragrafi 2.1 e 2.2 dovranno prendere visione su SIAN dell'elenco delle OpT di "precedente adesione" che abbiano presentato l'istanza di cui al Paragrafo 5.1.

A partire dal **23 settembre 2024** ed entro il **27 settembre 2024**, le OpC dovranno accedere al SIAN e:

1. confermare e/o modificare i propri dati anagrafici¹;
2. caricare la propria DSAN per la partecipazione alla distribuzione degli aiuti alimentari di cui al Paniere I FSE+ ai sensi delle presenti Istruzioni Operative (Allegato 1), che sarà oggetto di controllo a campione da parte dell'AGEA. Nell'ambito della DSAN l'OpC si impegna al rispetto dei nuovi obblighi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria indicati al Paragrafo 2.3.

Il caricamento della DSAN sul SIAN da parte dell'OpC, nei tempi indicati, è condizione necessaria per poter partecipare alla distribuzione del Paniere I dell'anno 2024 FSE+.

¹ È stato inserito un nuovo campo da compilare: "Legale Rappresentante"

4. REQUISITI E IMPEGNI DELLE ORGANIZZAZIONI PARTNER TERRITORIALI (OpT)

4.1 REQUISITI DELLE OpT

Possono presentare istanza di partecipazione alla distribuzione degli aiuti alimentari di cui al Paniere I 2024 FSE+ nonché allo svolgimento delle misure di accompagnamento a favore delle persone in condizione di indigenza nell'ambito del PN "Inclusione e lotta alla povertà" 2021-2027, per il tramite dell'adesione ad un'Organizzazione partner Capofila, le OpT che soddisfano i seguenti requisiti:

- 1) non essere strutture accreditate presso la Pubblica Amministrazione (Centri di accoglienza, case-famiglia, ecc.) che percepiscono finanziamenti pubblici a copertura dei servizi rivolti all'utenza assistita o che ricevono finanziamenti parziali di cui non sia possibile distinguere chiaramente la destinazione;
- 2) non essere strutture in cui vi sono assistiti che versano un corrispettivo per l'ospitalità;
- 3) svolgere interventi di aiuto alimentare attraverso l'attuazione di una o più delle seguenti attività di distribuzione: pacchi; servizi di mensa; empori sociali; unità di strada; domiciliare.
- 4) possedere e mantenere, per tutta la durata della distribuzione del I Paniere 2024 FSE+:
 - a) la capacità di stoccaggio, conservazione, distribuzione in tempi congrui dei beni alimentari e tracciabilità dei flussi di distribuzione;
 - b) la disponibilità di magazzini adeguati alla conservazione della tipologia di merci da distribuire.

Le OpT di «precedente adesione» devono soddisfare anche i seguenti requisiti:

- 5) aver partecipato alla distribuzione degli aiuti alimentari a valere sul PO I FEAD, Programmazione 2014-2020, nell'ambito delle Istruzioni Operative n. 124/2021 e ss.mm.ii.;
- 6) essere attive e, pertanto, non sospese o escluse o rinunciarie nell'ambito della distribuzione di prodotti alimentari a valere sul PO I FEAD, Programmazione 2014-2020; si intendono come attive le OpT che hanno una Domanda di Adesione 2021 relativa al PO I FEAD in stato "Validata"; si intendono sospese e/o escluse dal PO I FEAD le OpT destinatarie di un apposito provvedimento di AGEA adottato a seguito dei controlli amministrativi-contabili; si intendono rinunciarie, le OpT che hanno comunicato "Rinuncia" formale al PO I FEAD.

4.2 IMPEGNI DELLE OpT

Le OpT che presentano istanza di partecipazione, si impegnano a:

- 1) utilizzare i prodotti alimentari esclusivamente per l'assistenza in favore di persone in condizione di indigenza;
- 2) non applicare ulteriori criteri di selezione dei destinatari finali degli aiuti, individuati dalla normativa FSE+, nazionale e comunitaria, quali ad esempio cittadinanza, residenza, ecc.;
- 3) svolgere misure di accompagnamento, in primis accoglienza e ascolto;
- 4) svolgere eventuali ulteriori misure di accompagnamento attraverso il supporto e per il tramite della OpC di appartenenza, operando in rete con le Organizzazioni partner e le altre

organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nonché collaborare con i servizi sociali afferenti all'Ambito Territoriale Sociale di riferimento;

- 5) costituire e conservare – nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali - un fascicolo sociale nonché un elenco dei nuclei familiari e dei relativi componenti assistiti in maniera continuativa. Tale impegno deve essere assunto esclusivamente dalle OpT che svolgono le attività legate agli empori sociali, alla distribuzione domiciliare e alla distribuzione dei pacchi.

Le OpT interessate, si impegnano ad aggiornare l'elenco ogni qual volta vi sia una variazione che interessi i fascicoli o almeno una volta al mese. Tale aggiornamento è necessario ai fini del monitoraggio.

Il fascicolo sociale del nucleo familiare preso in carico come continuativo è costituito da almeno uno dei seguenti documenti che attestano la condizione di bisogno (Allegato 15):

- a) **dichiarazione sostitutiva** di certificazione e di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2020 n. 445, con cui il destinatario finale dichiara di versare in una situazione di indigenza a causa di **almeno una delle sottoelencate casistiche**:

1. essere in possesso di un'attestazione della condizione di indigenza rilasciata dal Servizio Sociale del Comune di residenza;
2. essere in possesso di attestazione INPS del riconoscimento del beneficio dell'Assegno di Inclusione;
3. essere in possesso di un valore dell'Indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360.

L'attestazione di cui sopra ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce, come stabilito dall'art. 48, comma 1 DPR 445/2000. Resta fermo quanto previsto dall'art. 71 dello stesso DPR.

- b) **attestazione dell'Organizzazione partner** della condizione di indigenza e di urgenza degli interventi di distribuzione alimentare (Cfr. Allegato 5) nel caso non ricorra alcuna delle condizioni previste al precedente punto a). In tal caso, l'attestazione è valida per **un anno solare** entro il quale sarà necessario ricondurre la situazione alle condizioni di cui sopra. Nel caso ciò non fosse possibile, constatata la permanenza delle condizioni di bisogno, l'Organizzazione Partner provvederà all'aggiornamento e al rinnovo dell'attestazione.
- 6) tenere la contabilità dei beni alimentari attraverso un registro informatizzato di carico e scarico delle merci (Allegato 13);
- 7) raccogliere i dati relativi agli indicatori comuni di output e di risultato per il monitoraggio delle attività realizzate nell'ambito dell'Obiettivo specifico m) Contrasto della deprivazione materiale, richiesti ai sensi dell'Allegato III al Regolamento (UE) n. 1057/2021 e inserirli sul Sistema informativo SIFEAD-FSE+, come specificato nei successivi Paragrafi 8 e 9 delle presenti Istruzioni Operative;
- 8) utilizzare il SIFEAD-FSE+:
- i) quale strumento di gestione e monitoraggio per lo svolgimento delle attività inerenti alla distribuzione degli aiuti alimentari e delle misure di accompagnamento;

- ii) per l'inserimento dell'elenco dei nuclei familiari e dei relativi componenti assistiti in maniera continuativa (in relazione alle attività di distribuzione pacchi, distribuzione domiciliare e empori sociali), mediante l'apposito modulo disponibile sul Sistema (Allegato 14);
 - iii) per la comunicazione degli indicatori comuni di output e di risultato, di cui al precedente punto 7;
- 9) trattare, in qualità di Titolare del trattamento, i dati personali e le categorie particolari di dati personali dei soggetti interessati (es. destinatari finali) nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa di settore (Regolamento (UE) 2016/679, Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., Linee Guida dell'European Data Protection Board (EDPB), pareri/istruzioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati) fornendo all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, l'informativa sul trattamento dei dati di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Allegato 16).
 - 10) limitatamente all'attività di distribuzione pacchi, assistere un numero di destinatari finali che usufruiscono in modo saltuario degli aiuti alimentari non superiore al 20% del totale complessivo dei destinatari;
 - 11) osservare gli obblighi di cui all'articolo 50 del citato Regolamento (UE) n. 1060/2021 in termini di trasparenza dell'attuazione del Fondo e comunicazione sul Programma.

Nel caso l'OpT disponga di un proprio sito web deve essere garantita una corretta comunicazione e pubblicizzazione circa il sostegno pubblico ricevuto dall'UE.

L'OpT si impegna ad apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione e destinati al pubblico.

In tutti i punti di distribuzione dei prodotti alimentari, inoltre, l'OpT dovrà affiggere un cartello il cui format grafico è riportato nel "documento di comunicazione del logo FSE+" (cfr. Allegato n. 6).

5. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI AIUTI ALIMENTARI DA PARTE DELLE OpT

Le OpT che intendono partecipare alla distribuzione del Paniere I 2024 FSE+, per il tramite dell'adesione ad una OpC, dovranno seguire un iter che si differenzia in base alla tipologia in cui sono riconducibili le stesse OpT istanti (OpT di «precedente adesione» o OpT di «nuova adesione», così come esplicitate al precedente Paragrafo 1.

5.1 OpT DI «PRECEDENTE ADESIONE»

Le OpT di «precedente adesione», che soddisfano i requisiti di cui al Paragrafo 4, dovranno presentare una Istanza di partecipazione alla distribuzione alimentare per Paniere I dell'anno 2024 FSE+, sottoforma di DSAN tramite compilazione a Sistema sulla piattaforma SIFEAD-FSE+ (Allegato 2) a partire **dal 26 agosto 2024 ed entro e non oltre il 16 settembre 2024**.

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi in capo alle OpT di «precedente adesione» e semplificare la compilazione della suddetta DSAN, i dati anagrafici dell'OpT, già inseriti sul profilo presente nel

SIFEAD-FEAD, saranno migrati nel nuovo profilo della stessa OpT sul SIFEAD-FSE+.

Considerato che la suddetta migrazione riguarda anche i dati anagrafici del rappresentante legale dell'OpT, qualora la carica sia cessata/modificata rispetto a quanto comunicato nell'ambito della precedente programmazione ovvero nel PO I FEAD, l'OpT dovrà aggiornare, in fase di compilazione della suddetta DSAN sul SIFEAD-FSE+, i soli dati anagrafici del nuovo rappresentante legale.

Nell'ambito dell'Istanza di partecipazione alla distribuzione alimentare per Paniere I dell'anno 2024 FSE+ l'OpT si impegna al rispetto dei nuovi obblighi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria come indicati al Paragrafo 4.2.

Alla DSAN dovrà essere allegata unicamente la copia del documento di identità del legale rappresentante. Qualora l'istanza venisse sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, alla stessa DSAN non dovrà essere allegato alcun documento o atto.

L'elenco delle OpT di «precedente adesione», che possono partecipare alla distribuzione alimentare per Paniere I dell'anno 2024 FSE+, è pubblicato sul sito istituzionale dell'AGEA e sul sito ufficiale del PN «Inclusione e lotta alla povertà» 2021-2027.

Si specifica che non sarà possibile, durante il periodo di validità della Domanda, modificare l'OpC di adesione, salvo specifiche necessità da comunicare per l'eventuale approvazione da parte dell'AdG al seguente indirizzo PEC: dginclusione.divisione3@pec.lavoro.gov.it

5.2 OpT DI «NUOVA ADESIONE»

L'OpT di «nuova adesione» dovrà preliminarmente contattare la OpC a cui intende aderire, inviando i documenti di seguito indicati:

- atto costitutivo e/o statuto (ove previsto);
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
- numero degli assistiti previsti.

Conseguentemente, la OpC di riferimento, dopo un controllo formale della predetta domanda, procederà a effettuare la visita in loco e a redigere un apposito verbale di visita alla struttura richiedente l'adesione (Allegato 3).

Conclusasi positivamente tale procedura, il Legale Rappresentante della nuova OpT riceverà un'e-mail di avvenuto inserimento della OpT nel sistema SIFEAD FSE+ per la compilazione dell'istanza di partecipazione.

Tale istanza potrà essere presentata dall'OpT a partire dal **15 ottobre 2024** ed entro e non oltre il **13 novembre 2024**, la quale dovrà:

- 1) visualizzare la sezione precompilata relativa ai **dati del Legale Rappresentante, dell'anagrafica dell'OpT** inclusa **la sede legale** e, eventualmente, indicare i dati della **sede operativa** (*se diversa dalla sede legale*) e della **sede del magazzino** (*se diversa dalla sede operativa*);

2) specificare la **tipologia di ente** scegliendo tra: (1) Organismo Pubblico, (2) Organizzazione senza Scopo di Lucro o (3) Enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgano attività - non a scopo di lucro - di assistenza in materia di povertà e disagio sociale;

3) indicare la **tipologia di attività** attraverso cui distribuisce gli aiuti alimentari in favore di persone in condizione di indigenza (pacchi, servizi di mensa, empori sociali, unità di strada e domiciliare);

4) indicare il **numero totale degli assistiti previsto**, distinguendo tra continuativi e saltuari, senza ulteriori classificazioni in fase di domanda, in base alle attività indicate precedentemente.

Dal 15 ottobre 2024 al 19 novembre 2024, le OpC dovranno accedere al SIFEAD-FSE+, per verificare l'avvenuta ricezione e validare o rigettare le istanze di partecipazione delle OpT di «nuova adesione» di cui al punto 2. In caso di esito positivo i dati inseriti sul Sistema SIFEAD FSE+ saranno migrati sul SIAN.

Pertanto, le OpC aventi OpT di «nuova adesione» dovranno, a partire dal **25 novembre e fino al 30 novembre 2024**, accedere al SIAN e attuare la seguente procedura:

1. verificare e/o modificare e/o integrare i propri dati anagrafici;
2. verificare tutti i dati relativi alle singole OpT di «nuova adesione» (qualsiasi modifica ai dati delle OpT andrà effettuata tramite il Sistema SIFEAD FSE+);
3. verificare che al termine della procedura il sistema informatico abbia attribuito alla “domanda integrativa” un numero di protocollo e la data.

Si specifica che non sarà possibile, durante il periodo di validità della Domanda, modificare l'OpC di adesione, salvo specifiche necessità da comunicare per l'eventuale approvazione da parte dell'AdG al seguente indirizzo PEC: dginclusione.divisione3@pec.lavoro.gov.it

Qualora la OpC, in aggiunta alle attività di coordinamento, distribuisca direttamente i prodotti alimentari alle persone in condizione di indigenza, verrà considerata al pari delle OpT e seguirà la procedura di cui al Paragrafo 5.

L'adesione delle relative OpT entra in vigore e resta tale fino al termine dell'iter di presentazione della successiva domanda di partecipazione alla distribuzione a valere sul PN “Inclusione e lotta alla povertà” 2021-2027 da parte della OpC. Pertanto, l'apertura dei termini di presentazione di una nuova domanda non altera l'adesione tra OpT e OpC per quanto attiene alla distribuzione dei prodotti relativi alla domanda precedente.

Alla scadenza del termine concesso per la presentazione della nuova domanda da parte della OpC, qualora, invece, non sia stata rinnovata l'adesione di una determinata OpT, quest'ultima non potrà più ricevere prodotti dalla OpC e dovranno essere regolate tra OpT e OpC le operazioni relative alle eventuali giacenze di prodotti della domanda in scadenza.

Parimenti, l'OpT che aderirà per la prima volta a una OpC con la Domanda di cui alla presente Istruzione Operativa, potrà ricevere e distribuire gli aiuti a partire dalla conclusione della procedura di partecipazione alla distribuzione da parte della OpC (ossia da quando l'OpC presenta la domanda sul SIAN).

L'OpT può presentare la domanda di partecipazione alla distribuzione degli aiuti alimentari a una sola OpC e dunque può richiedere e ricevere prodotti solo ed esclusivamente da parte dell'OpC a cui ha aderito in fase di domanda.

6. RINUNCIA ALL'AIUTO DA PARTE DI UNA Op O SUA ESCLUSIONE DAL PROGRAMMA

Nel caso in cui una Op interrompa l'attività di distribuzione dei prodotti, a fronte di rinuncia all'aiuto ovvero di provvedimento di esclusione dalla distribuzione, deve seguire una delle seguenti procedure:

a. OpC

- **In caso di rinuncia**, deve interrompere la distribuzione dei prodotti, comunicare all'Agea e all'AdG (protocollo@pec.agea.gov.it e dginclusione.divisione3@pec.lavoro.gov.it) la rinuncia a partecipare alla attività di aiuto alimentare, i quantitativi di prodotto ancora in magazzino e attendere le disposizioni in merito;

- **in caso di esclusione**, deve interrompere la distribuzione dei prodotti, comunicare all'Agea e all'AdG (protocollo@pec.agea.gov.it e dginclusione.divisione3@pec.lavoro.gov.it) i quantitativi di prodotto ancora in magazzino e attendere le disposizioni in merito;

Nei casi su-menzionati le OpT afferenti dovranno riconsegnare i quantitativi di prodotto ancora presenti nei propri magazzini alla suddetta OpC e registrare un "Reso verso OpC" sul SIFEAD-FSE+ (all'interno della sezione "Scarichi" di Magazzino).

b. OpT

- **In caso di rinuncia**, deve interrompere la distribuzione dei prodotti e comunicare – tramite la OpC di riferimento – ad Agea e all'AdG la rinuncia a partecipare all'attività di aiuto alimentare, e i quantitativi di prodotto ancora in magazzino. I quantitativi di prodotto ancora presenti in magazzino devono essere riconsegnati alla suddetta OpC, registrando un "Reso verso OpC" sul SIFEAD-FSE+ (all'interno della sezione "Scarichi" di Magazzino).

L'OpC, pertanto, provvederà a sua volta a comunicare tempestivamente le suddette informazioni all'Agea e all'AdG (protocollo@pec.agea.gov.it e dginclusione.divisione3@pec.lavoro.gov.it) e per conoscenza (aiutialimentariFSEPlus@lavoro.gov.it);

- **In caso di esclusione**, deve interrompere la distribuzione dei prodotti e comunicare – tramite la OpC di riferimento - ad Agea e all'AdG i quantitativi di prodotto ancora in magazzino. I quantitativi di prodotto ancora presenti in magazzino devono essere riconsegnati alla suddetta OpC, registrando un "Reso verso OpC" sul SIFEAD-FSE+ (all'interno della sezione "Scarichi" di Magazzino). L'OpC, pertanto, provvederà a sua volta a comunicare tempestivamente le suddette informazioni all'Agea e all'AdG (protocollo@pec.agea.gov.it e dginclusione.divisione3@pec.lavoro.gov.it).

7. CONTABILITA' DI MAGAZZINO E OBBLIGHI DELLE ORGANIZZAZIONI PARTNER.

Tutti i magazzini dell'OpC utilizzati per la distribuzione e/o lo stoccaggio dei prodotti devono essere indicati nella domanda presentata all'AGEA.

Ogni OpC può avvalersi, oltre che del magazzino centrale, delle seguenti tipologie di magazzini:

- a. **magazzino decentrato:** luogo rispondente a tutte le esigenze di carattere organizzativo-strutturale e amministrativo che caratterizzano la Struttura capofila e che permette un decentramento operativo;
- b. **magazzini di stoccaggio:** luoghi deputati puramente allo stoccaggio del prodotto destinato al magazzino centrale, decentrato o di transito. In questi magazzini deve essere tenuta una contabilità specifica;
- c. **magazzini di transito:** luoghi dove le Strutture territoriali vengono indirizzate per il ritiro dei prodotti. La distribuzione deve essere effettuata al massimo in 3 giorni dall'arrivo del prodotto dal magazzino centrale e quindi non si deve generare giacenza. Superati i 3 giorni il prodotto non distribuito deve rientrare nel magazzino centrale.

Al fine di efficientare il processo di monitoraggio e gestione dati delle forniture di derrate alimentari da trasmettere alla Banca Dati Unitaria (BDU) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'unione Europea (IGRUE) in base al “Protocollo Unico di Colloquio RGS vs. dicembre 2023” nel rispetto del Reg. UE 1057/2021, è stata implementata all'interno dell'applicativo “Aiuti agli indigenti” del portale SIAN, una sezione destinata alla gestione dei dati relativi ai Documenti di Trasporto (DdT).

Pertanto:

- le ditte fornitrici hanno l'obbligo di registrare sul SIAN i c.d. “DdT digitali”, che non hanno valenza fiscale e non sostituiscono i D.d.T cartacei, entro la data di consegna dei prodotti presso le OpC;
- le OpC, successivamente alla consegna del prodotto, devono accedere al SIAN e confermare, modificare o rigettare il “DdT digitale”, precedentemente registrato dal fornitore;
- i dati confermati vengono trasferiti sul SIFEAD FSE+ in automatico e, quindi il registro di carico e scarico del SIFEAD FSE+ sarà pre-popolato nella sezione “carico”.

Il dettaglio della procedura verrà descritto in un apposito manuale operativo che verrà consegnato ad ogni Op a seguito di apposite sessioni di formazione.

L'OpC ha l'obbligo di utilizzare il registro informatico di carico e scarico, predisposto sul SIFEAD-FSE+.

Ogni OpC ha l'obbligo di utilizzare il SIFEAD-FSE+, in merito a:

1. creare l'Attestato di Consegna (AdC), stamparne due copie da far siglare e timbrare alla OpT e rilasciare a quest'ultima una delle copie (Allegato 7);
2. registrare eventuali variazioni della giacenza di magazzino dovute ad eventi inattesi (ad es. eventi atmosferici, deterioramenti dei prodotti, furto, “rotture di magazzino”, etc.) con specifiche annotazioni, come sopra definito;
3. conservare agli atti tutta la documentazione cartacea e renderla disponibile per eventuali controlli degli ispettori dell'AGEA e/o di altro organismo competente.

Infine, sarà resa disponibile all'interno del portale SIFEAD-FSE+, la Sezione "Misure di Accompagnamento", mediante la quale l'OpC potrà registrare le attività di accompagnamento sociale svolte, compilando le apposite "Schede di Monitoraggio".

Le Schede di Monitoraggio dovranno essere inviate con cadenza trimestrale e conterranno i dati relativi ad ogni trimestre di attività. Considerati gli oneri organizzativi e gestionali derivanti dall'implementazione "ex-novo" di quest'attività, solo con riferimento al primo trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2024) sarà facoltativo l'inserimento dei dati in base alle attività effettivamente implementate nel trimestre.

Le OpT dovranno utilizzare le apposite funzionalità presenti sul SIFEAD-FSE+, fra cui quella relativa al registro informatico di carico e scarico dei prodotti alimentari:

- la sezione relativa al carico delle merci dalla OpC sarà pre-popolata tramite la compilazione dell'Attestato di Consegna da parte delle OpC;
- la sezione relativa allo scarico delle merci sarà alimentata, direttamente, tramite la compilazione della Dichiarazione di Consegna agli indigenti da parte della OpT stessa.

Ogni OpT, quindi, ha l'obbligo di utilizzare il SIFEAD-FSE+ per:

- I. compilare l'apposita Dichiarazione di Consegna (DdC) inserendo le seguenti informazioni:
 - a. tipologia di attività;
 - b. tipologia di prodotti e relativo quantitativo distribuito alle persone in condizioni di indigenza;
 - c. numero di pacchi e/o pasti distribuiti agli indigenti;
 - d. numero totale delle persone assistite in modo continuativo e saltuario.

Le OpT sono tenute a tracciare la distribuzione, compilando l'apposita Dichiarazione di Consegna sul SIFEAD-FSE+, in occasione di ogni distribuzione. Qualora ciò non sia possibile, l'OpT è tenuta comunque a tracciare i dati richiesti sul relativo documento cartaceo (Allegati: n. 8 – relativo all'attività "Pacchi", n. 9 – relativo all'attività "Strada", n. 10 – relativo alle attività "Emporio" e "Domiciliari", n. 11 – relativo all'attività "Mensa") in occasione di ogni distribuzione e ad **aggiornare il SIFEAD-FSE+ almeno settimanalmente**, riportando sul sistema le singole Dichiarazioni di Consegna compilate in modalità cartacea.

Inoltre, in aggiunta ai dati di cui ai precedenti punti a), b) e c), da tracciare ad ogni singola distribuzione, le OpT che svolgono attività di mensa, unità di strada e distribuzione di pacchi dovranno effettuare la rilevazione della classificazione delle persone assistite in maniera saltuaria (secondo gli indicatori di risultato di cui al Regolamento (UE) n.1057/2021) attraverso l'inserimento dei relativi dati sulla prima Dichiarazione di Consegna di ogni mese.

Qualora non sia possibile compilare la dichiarazione con relativa classificazione direttamente a sistema, l'OpT è tenuta comunque a tracciare i dati richiesti mediante gli Allegati cartacei nn. 8 bis, 9 bis e 11 bis per la prima distribuzione di ogni mese e ad **aggiornare il SIFEAD-FSE+ almeno mensilmente**, riportando sul sistema le informazioni raccolte.

- II. registrare eventuali variazioni della giacenza di magazzino dovute ad eventi inattesi (ad es. eventi atmosferici, deterioramenti dei prodotti, furto, "rotture di magazzino", etc.) tramite

l'apposita funzionalità di "Modifica Giacenza".

Per farlo, l'OpC di adesione dovrà abilitare la funzionalità di "Modifica Giacenza" per lo specifico lotto in questione. Successivamente, l'OpT potrà registrare in autonomia tale movimentazione straordinaria di magazzino, indicando l'opportuna motivazione tra quelle proposte;

- III. registrare nuovi nuclei presi in carico, all'interno della sezione "Indigenti" del SIFEAD-FSE+, contenente le informazioni relative ai nuclei familiari assistiti in maniera continuativa;
- IV. aggiornare l'elenco di cui al punto ii. tempestivamente ovvero con cadenza almeno mensile;
- V. inserire eventuali resi di prodotti verso le proprie OpC;
- VI. conservare agli atti tutta la documentazione cartacea e renderla disponibile per eventuali controlli degli ispettori dell'AGEA e/o di altro organismo competente.

8. MIGRAZIONE DEI DATI RELATIVI AI NUCLEI CONTINUATIVI REGISTRATI SUL SIFEAD-FEAD AL SIFEAD-FSE+

Tutti i nuclei registrati sul SIFEAD-FEAD che risulteranno in stato «Attivo» a settembre 2024 (la data considerata per l'esecuzione dell'intervento sarà oggetto di successive comunicazioni) verranno trasferiti sul SIFEAD-FSE+, dal profilo dell'OpT sul SIFEAD-FEAD a quello della stessa OpT sul SIFEAD-FSE+.

Una volta eseguito il trasferimento dei dati sul SIFEAD-FSE+, le OpT dovranno procedere all'aggiornamento degli stessi al 31/12/2024 **entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo**, per consentire la corretta trasmissione dei dati nei termini richiesti all'art. 42, comma 1-ter del Regolamento (UE) 2021/1060.

Considerato che i nuovi indicatori comuni di risultato definiti dal Regolamento (UE) 2021/1057 (cfr. Paragrafo 9) si differenziano da quelli utilizzati in precedenza per il PO I FEAD (Regolamento UE 223/2014), sarà necessario operare degli aggiornamenti sui dati relativi ai destinatari finali continuativi. I dati saranno migrati dal SIFEAD al SIFEAD-FSE+, secondo le seguenti modalità:

Genere:

- **Donne:** il dato verrà migrato dal SIFEAD e l'OpT avrà la possibilità di aggiornarlo;
- **Uomini:** il dato verrà migrato dal SIFEAD e l'OpT avrà la possibilità di aggiornarlo;
- **Non binari:** il dato dovrà essere inserito dall'OpT là dove l'informazione è disponibile.

Età:

- **Minori di 18 anni:** il dato dovrà essere inserito dall'OpT;
- **Tra i 18 – 29 anni:** il dato dovrà essere inserito dall'OpT;
- **Tra i 30 – 64 anni:** il dato dovrà essere inserito dall'OpT;
- **Maggiore o uguale di 65 anni:** il dato dovrà essere inserito dall'OpT.

Altre tipologie di gruppi di destinatari:

- **Destinatari finali con disabilità:** il dato verrà migrato dal SIFEAD e l'OpT avrà la possibilità di aggiornarlo;

- **Cittadini di Paesi Terzi²**: il dato dovrà essere inserito dall'OpT;
- **Destinatari finali di origine straniera e minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)**: il dato dovrà essere inserito dall'OpT;
- **Destinatari finali senzatetto o di destinatari finali colpiti da esclusione abitativa**: il dato riguarda le persone senza dimora e verrà migrato dal SIFEAD. L'OpT avrà la possibilità di modificarlo.

9. MONITORAGGIO: RACCOLTA DEI DATI RELATIVI ALLA DISTRIBUZIONE EFFETTUATA

Al fine di raccogliere i dati relativi agli indicatori del Regolamento (UE) n. 1057/2021 e in osservanza di quanto previsto dall'art. 42 del Regolamento UE 2021/1060, le OpT dovranno procedere alla raccolta dati attraverso il sistema SIFEAD-FSE+.

Nello specifico, le OpT dovranno raccogliere i dati relativi agli indicatori comuni di output e di risultato per il monitoraggio delle attività realizzate nell'ambito dell'Obiettivo specifico m) Contrasto della deprivazione materiale, "Azione di contrasto alla Povertà alimentare", richiesti ai sensi dell'Allegato III al Regolamento (UE) n.1057/2021. In particolare, le OpT saranno tenute a valorizzare i seguenti indicatori:

1. Indicatori di output

1.2.2. quota di prodotti alimentari cofinanziati dal FSE+ sul volume totale dei prodotti alimentari distribuiti ai beneficiari (in %) *.

*Il valore dell'indicatore 1.2.2 è determinato sulla base di stima informata fornite dall'OpT.

2. Indicatori comuni di risultato

2.1. Numero di destinatari finali che ricevono sostegno alimentare

- numero di minori di 18 anni;
- numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
- numero di donne;
- numero di destinatari finali di età pari o superiore a 65 anni;
- numero di destinatari finali con disabilità;
- numero di cittadini di paesi terzi;
- numero di destinatari finali di origine straniera e minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom);
- numero di destinatari finali senzatetto o di destinatari finali colpiti da esclusione abitativa.

Tali dati relativi dovranno essere rilevati in modo puntuale per tutti gli assistiti per i quali è prevista la predisposizione del fascicolo sociale (distribuzione domiciliare, empori sociali e assistenza

² Per cittadino di Paese Terzo si intende una persona che non è cittadino dell'Unione, compresi gli apolidi e le persone con cittadinanza indeterminata.

³ Per cittadino di paese terzo si intende una persona che non è cittadino dell'Unione, compresi gli apolidi e le persone con cittadinanza indeterminata.

continuativa nell'ambito della distribuzione pacchi). Si precisa che, nel caso di assistiti continuativi, deve essere indicato il numero totale dei componenti del nucleo⁴.

Per gli assistiti non continuativi, per i quali non è prevista la predisposizione del fascicolo sociale, ossia per gli assistiti dei servizi di mensa, unità di strada e pacchi per la quota di non continuativi prevista (non superiore al 20% del totale) attraverso l'inserimento dei suddetti dati sulla prima Dichiarazione di Consegnà di ogni mese (cfr. Paragrafo 7).

Per quanto riguarda le misure di accompagnamento da svolgere obbligatoriamente in complementarità alla distribuzione degli aiuti alimentari, le OpT dovranno indicare le misure di accompagnamento svolte nella sezione dedicata.

Come già indicato al Paragrafo 8, le OpT dovranno procedere all'aggiornamento dei dati relativi agli indicatori comuni al 31/12/2024 entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo, per consentire la corretta trasmissione dei dati nei termini richiesti all'art. 42, comma 1-ter del Regolamento (UE) 2021/1060.

Le attività di accompagnamento svolte dalle OpC dovranno essere tracciate sul Sistema Informativo SIFEAD-FSE+ nella specifica Sezione "Misure di Accompagnamento", mediante la quale l'OpC potrà registrare le attività di accompagnamento sociale svolte, compilando le apposite "Schede di Monitoraggio". Questo affinché sia data evidenza delle azioni di accompagnamento realizzate.

Le Schede di Monitoraggio dovranno essere inviate con cadenza trimestrale e conterranno i dati relativi ad ogni trimestre di attività. Considerati gli oneri organizzativi e gestionali derivanti dall'implementazione "ex-novo" di quest'attività, solo con riferimento al primo trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2024) sarà facoltativo l'inserimento dei dati in base alle attività effettivamente implementate nel trimestre. La scheda relativa all'ultimo trimestre dell'anno dovrà essere compilata entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo.

10. MODALITÀ DI ACCESSO AI SISTEMI TRAMITE SPID/CIE

a. Accesso al portale SIFEAD-FSE+

L'accesso al portale SIFEAD-FSE+ avviene tramite il Portale Cliclavoro (raggiungibile al seguente indirizzo <https://www.cliclavoro.gov.it/>), utilizzando SPID o CIE.

Una volta eseguito l'accesso tramite una delle modalità suddette, l'utente dovrà selezionare l'icona "AIUTI ALIMENTARI".

Infine, è possibile censire nuovi utenti per la propria Organizzazione Partner sul portale SIFEAD-FSE+, seguendo questi passaggi:

- Accedere al SIFEAD-FSE+;
- Entrare nella sezione "Gestione Utenti";
- Selezionare "Aggiungi Utente";
- Inserire i dati richiesti e salvare.

⁴ Un nucleo familiare corrisponde ad un fascicolo sociale e può essere composto anche da una sola persona.

b. Accesso al portale SIAN

L'accesso al portale SIAN avviene utilizzando SPID o CIE.

Una volta eseguito l'accesso tramite una delle modalità suddette, l'utente dovrà selezionare l'icona di "ACCESSO AI SERVIZI" e quindi selezionare "AIUTI AGLI INDIGENTI".

11. MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PRODOTTO ASSEGNATO

Nell'ambito delle operazioni di consegna dei prodotti le ditte aggiudicatrici hanno l'obbligo di:

- a) comunicare per iscritto, con almeno 48 ore di anticipo, il giorno della consegna;
- b) registrare sul SIAN i c.d. "DdT digitali", entro la data di consegna dei prodotti presso le OpC;
- c) provvedere alle operazioni di scarico dai camion presso le sedi dei magazzini delle OpC (lo stivaggio resta a cura delle OpC).

Pertanto, le OpC hanno l'obbligo di:

- a) far scaricare il prodotto solo dopo aver verificato di essere l'effettivo destinatario;
- b) verificare il condizionamento, il peso e la qualità dei prodotti;
- c) timbrare, firmare e datare la copia del Documento di Trasporto da restituire al trasportatore ed annotare eventuali anomalie;
- d) accedere al SIAN e confermare, modificare o rigettare il "DdT digitale";
- e) segnalare, con immediatezza, all'AGEA ogni deterioramento successivo dei prodotti consegnati e non procedere alla movimentazione e/o alla eventuale distruzione del prodotto avariato senza il preventivo nulla osta dell'Agea stessa;
- f) segnalare, con immediatezza, altre eventuali anomalie all'Agea.

Le segnalazioni dovranno essere effettuate tramite posta certificata all'indirizzo PEC: protocollo@pec.agea.gov.it.

Non saranno prese in considerazione eventuali contestazioni sulla quantità ricevuta o sulle modalità di consegna che non siano state annotate sul Documento di Trasporto.

12. REGIME DELLE PENALITÀ

La gestione amministrativo-contabile e di magazzino dei prodotti consegnati sarà sottoposta a verifiche di conformità alle procedure operative contenute nelle presenti Istruzioni operative e di rispondenza alle finalità dell'aiuto come stabilito dal Regolamento (UE) n. 1057/2021.

Nel caso in cui tali verifiche riscontrino delle anomalie, alle Op inadempienti saranno applicate le penalità ed effettuati i recuperi elencati nell'Allegato 17. Oltre ai provvedimenti indicati nel suddetto Allegato, nell'ipotesi in cui si rilevino fattispecie di anomalie ivi non tipizzate, potranno applicarsi ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa europea e nazionale vigente in materia.

13. STRUTTURA COMPETENTE

La struttura amministrativa di AGEA, responsabile per il presente avviso, è l'Ufficio Aiuti Nazionali e FEAD. Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile rivolgersi ai recapiti telefonici 06/49499072 o all'indirizzo di posta certificata (PEC): protocollo@pec.agea.gov.it.

Per inoltrare una richiesta di supporto all'Help Desk:

- SIAN è possibile richiedere supporto attraverso il numero verde 800.365.024 o la mail dedicata: helpdesk@l3-sian.it
- SIFEAD-FSE+ è possibile aprire una segnalazione al seguente indirizzo di posta: supportosifeadfseplus@lavoro.gov.it

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti Istruzioni operative si dovrà far riferimento alla vigente normativa comunitaria e nazionale di pertinenza.

Il Direttore
(Pier Paolo Fraddosio)

ALLEGATI

- **Allegato 1** – Dichiarazione sostitutiva di certificato e di atto notorio (ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000) - OpC
- **Allegato 2** – Dichiarazione sostitutiva di certificato e di atto notorio (ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000) – OpT
- **Allegato 3** – Verbale di visita alla struttura richiedente l'adesione
- **Allegato 4** – Verbale unico di controllo delle OpC sulle OpT
- **Allegato 5** – Verbale condizione di indigenza
- **Allegato 6** – Poster comunicazione
- **Allegato 7** – Attestato di Consegna
- **Allegato 8, 8bis** – Dichiarazione di Consegna distribuzione pacchi
- **Allegato 9, 9bis** – Dichiarazione di Consegna unità di Strada
- **Allegato 10** – Dichiarazione di Consegna emporio sociale e assistenza domiciliare
- **Allegato 11, 11bis** – Dichiarazione di Consegna mensa
- **Allegato 12** – Registro di carico e scarico OpC
- **Allegato 13** – Registro di carico e scarico OpT
- **Allegato 14** – Riepilogo indigenti assistiti
- **Allegato 15** – Dichiarazione sostitutiva di certificato e di atto notorio (ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000) – Indigenza



Cofinanziato
dall'Unione europea



- **Allegato 16** – Informativa sul trattamento dei dati personali
- **Allegato 17** – Anomalie, Penalità e Recuperi